



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Prot. n. 3265 R.I.

OGGETTO: Adesione alla Convenzione “Carburanti rete – Buoni acquisto 6” – Lotto 3 - per la fornitura di buoni carburante per gli Uffici delle Dogane delle regioni Toscana e Umbria.

CIG: Z80203EC30

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTO lo Statuto, il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane;

VISTO il D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;

VISTO il D. Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il “*Manuale delle procedure dell’attività negoziale*” dell’Agenzia delle Dogane che dispone che per acquisti di beni e servizi di importo fino alla soglia comunitaria, il Dirigente dell’Ufficio preposto al ‘servizio acquisti’ autorizza la spesa e firma il contratto;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (*c.d. Spending Review*), che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di Committenza regionali;

CONSIDERATE le richieste avanzate dagli Uffici delle Dogane delle regioni Toscana e Umbria per l’acquisto di buoni carburante per autovetture;

CONSIDERATO che per la fornitura di carburante per autotrazione è attiva una convenzione con Consip Spa e che risulta ancora capienza nei lotti 1 e 3, mentre, come da comunicazione pubblicata sul portale “Acquisti in rete”, il massimale del lotto 2 è esaurito dal 27 settembre 2017;

CONSIDERATO che, a seguito delle richieste degli Uffici delle Dogane, il valore nominale dei buoni carburante da acquistare è pari ad € 10.000;

CONSIDERATO che la spesa complessiva trova copertura al conto di budget FD03600020 – codice articolo C01.0007.0001;

DETERMINA

1. di aderire alla convenzione Consip “Carburanti rete – Buoni acquisto 6” – lotto 3, per la fornitura di buoni carburante per gli Uffici delle Dogane delle Regioni Toscana e Umbria;
2. di dare atto che il fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3;
3. di dare atto che si procederà all’emissione di un ordinativo di fornitura entro il 31 ottobre 2017;
4. che il pagamento della fattura è subordinato alla trasmissione, da parte del referente dell’ufficio sede di fornitura, dell’attestazione di regolare fornitura rispetto all’ordinativo e avverrà mediante bonifico bancario, su presentazione di regolare fattura;
5. che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il responsabile unico del presente procedimento è individuato nel Direttore del Distretto.

Firenze, 10/10/17

Il Direttore dell’Ufficio
Dott.ssa Rosita D’Amore
Firmato digitalmente